

INFORMATIVA CANONE UNICO PATRIMONIALE

Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è stato regolato dalla L. 160/2019, art. 1 commi da 816 a 847, demandando ai comuni la disciplina di dettaglio.

Con delibera di Consiglio n. 15 del 29/04/2021 il comune ne ha infatti approvato il Regolamento e le tariffe.

Questa nuova entrata sostituisce, dal 2021, la TOSAP (Tassa Occupazione Suolo Pubblico), l'Imposta sulla Pubblicità ed il Diritto sulle Pubbliche Affissioni: per questo motivo, a parte le disposizioni di carattere generale (artt. da 1 a 8), il Regolamento comunale è suddiviso nelle sezioni sotto indicate (occupazione del suolo pubblico, esposizione pubblicitaria, esposizione di manifesti in locali pubblici o sulle bacheche comunali).

Ogni occupazione di suolo pubblico od esposizione di messaggi pubblicitari, salvo eventuali deroghe disposte dal Regolamento, **deve sempre essere autorizzata**, anche nel caso di esenzione dal Canone.

Il Canone viene calcolato in ragione della superficie imponibile e della durata della specifica fattispecie; alle occupazioni/esposizioni superiori a 364 giorni (permanenti) si applica la tariffa annua.

Quanto al pagamento: va effettuato prima dell'inizio dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria con modalità rese disponibili dal comune, il quale determina anche l'importo del Canone.

Nel caso di occupazioni/esposizioni permanenti, per i versamenti successivi al primo saranno inviati dal comune i relativi avvisi di pagamento con scadenza entro il 16 dicembre di ciascun anno.

- CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

La principale novità è l'ESENZIONE delle OCCUPAZIONI MERCATALI. Le richieste di occupazione del suolo pubblico vanno presentate all'ufficio tecnico comunale ferma restando, per chi esercita un'attività economica, la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160. Per il resto, la domanda di occupazione e le relative riduzioni ed esenzioni sono regolate dagli artt. 9-10-11 del Regolamento.

- CANONE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Le richieste di esposizione pubblicitaria (tranne quelle indicate nel Regolamento ai commi 2 e 3 dell'art.13), vanno inoltrate tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010 n.160. Per la disciplina specifica della fattispecie si rimanda agli artt. da 13 a 18 del Regolamento.

- ESPOSIZIONE DI MANIFESTI E LOCANDINE IN LOCALI PUBBLICI E SULLE BACHECHE COMUNALI

Si ricorda che con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è stato SOPPRESSO IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI: **le relative bacheche saranno tuttavia rese disponibili per l'esposizione temporanea di manifesti e locandine a cura dei soggetti interessati, in aggiunta alla consueta esposizione presso i locali pubblici.** Tali esposizioni sono soggette ad obbligo dichiarativo mediante l'utilizzo del modulo riportato in calce e sono **autorizzate dal comune mediante l'apposizione, sui manifesti stessi, di un timbro** con la data di scadenza dell'affissione. La dichiarazione vale come prenotazione degli spazi se accompagnata dalla ricevuta di pagamento del canone, laddove dovuto.